

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 18-734

**L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Maccanti, Ravello, Sacchetto:

Premesso che:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificato:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure di provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;
- consente, al comma 4 di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

- l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;
- il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la Pubblica amministrazione di:  
garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;  
individuare un responsabile;  
concludere il procedimento entro il termine prefissato;  
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;  
fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

- l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, fissata per il 04 luglio 2010;
- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la

semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti non prefissati.

Visto che:

- nell'ambito della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B);

- si è evidenziata quale ragione giustificatrice dei termini dei procedimenti di cui all'allegato B) (Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni), la "Particolare complessità del procedimento" di seguito dettagliata per ogni procedimento:

- *Concessione all'estrazione di materiale litoide da alvei idrici*

Il termine di 120 giorni è reso necessario dalla complessità del procedimento: pubblicazioni, esperimento di procedure di evidenza pubblica, assenso dell'autorità idraulica, rilascio del disciplinare di concessione e relativo provvedimento concessorio.

- *Rinnovo di concessione per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile senza realizzazione di opere (pertinenze idrauliche).*

Il termine di 180 giorni è reso necessario dalla complessità del procedimento (pubblicazioni, domande concorrenti, assenso dell'autorità idraulica quale titolo per la concessione, rilascio del disciplinare di concessione e relativo provvedimento concessorio a seguito della presentazione da parte del richiedente di tutti i pareri e autorizzazioni necessarie).

- *Rinnovo di concessione per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con realizzazione di opere (servitù).*

Il termine di 120 giorni è reso necessario dalla complessità del procedimento (pubblicazioni, assenso dell'autorità idraulica quale titolo per la concessione, rilascio del disciplinare di concessione e relativo provvedimento concessorio a seguito della presentazione da parte del richiedente di tutti i pareri e autorizzazioni necessarie).

- *Concessione di contributi agli Enti Locali per attività di protezione civile.*

Il termine di 180 giorni è reso necessario dall'elevato numero delle istanze che vengono presentate e dalla complessità dell'istruttoria legata alla valutazione delle diverse tipologie di richieste di finanziamento presentate (piani comunali ed intercomunali di protezione civile, sistemi di comando e di controllo, esercitazioni, materiali e mezzi e realizzazione di sedi di protezione civile).

- *Concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato per attività di protezione civile*

Il termine di 150 giorni è reso necessario dall'elevato numero delle istanze che vengono presentate e dalla complessità dell'istruttoria legata al controllo dei requisiti dei soggetti richiedenti, alla valutazione delle iniziative indicate, del dettaglio del progetto, del rapporto tra costo complessivo e contributo richiesto e dell'impatto sul territorio tenendo conto del grado di coinvolgimento degli Enti locali.

- *Autorizzazione per la costruzione di nuovi invasi*

Il termine di 180 giorni è reso necessario dalla complessità del procedimento dovuta alla fase pubblicistica e alla particolare complessità dell'istruttoria tecnica legata alla verifica delle condizioni e delle proposte progettuali relative alla delicata tipologia delle opere da realizzare.

Quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B);  
entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato